



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

Gruppo PPD
c/o Claudio Cattori

17 aprile 2019

Interrogazione 29/2018 "Coltivazione della canapa e lo spaccio dei suoi prodotti compresi quelli cosiddetti "light"" del gruppo PPD

Egregio signor Cattori,

l'interrogazione riprende il tema della coltivazione della canapa e della vendita dei suoi prodotti, compresi quelli cosiddetti "light".

Innanzitutto vanno fatte alcune premesse. Ai sensi della Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) la canapa è considerata stupefacente (e quindi illegale) se presenta una concentrazione media di THC pari almeno all'1%. Se il tenore di THC è inferiore all'1% la coltivazione o la vendita di canapa (cosiddetta "light") sono invece legali.

In questo ambito la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) ripartisce le competenze tra Cantone e Comuni.

Vendita

Per quanto riguarda la vendita, va precisato che la legge cantonale trova applicazione solo se i prodotti e i derivati a base di canapa non sono comprovati essere conformi alla legislazione federale sulle derrate alimentari (LDerr). Il campo di applicazione della legge cantonale è inoltre ristretto alla sola vendita al dettaglio, ovvero al consumatore finale.

Per procedere alla vendita di canapa light è necessario ottenere un'autorizzazione cantonale dalla durata di 5 anni, la quale è ottenibile previa apposita domanda attraverso il formulario ufficiale con il contestuale inoltro della documentazione richiesta. Colui che vuole vendere la canapa light deve sottoporre il modulo ufficiale al Municipio, affinché quest'ultimo rilasci una dichiarazione attestante che le norme comunali sono rispettate. Per legge cantonale la vendita al dettaglio di canapa light è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti posti in prossimità di scuole e di edifici destinati ai giovani, quali ad esempio foyer, centri sportivi o ricreativi, oratori. La legge dispone inoltre che i Comuni (da intendere come il Consiglio comunale) possono prevedere delle zone ove è ammessa la vendita al dettaglio di canapa (sia attraverso il regolamento comunale che attraverso norme di pianificazione).

Coltivazione

In merito alla coltivazione si osserva invece che la legge cantonale è applicabile indipendente dal prodotto che si intende ricavare.

Come in altri Cantoni, anche in Ticino la coltivazione di canapa (all'esterno o all'interno) non è soggetta a restrizioni, salvo l'obbligo di notifica preventiva ed annuale al Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata. È tuttavia esonerata dall'obbligo di notifica la coltivazione di singole piantine in circostanze che escludono ogni intento commerciale. Va osservato che la legge cantonale non dispone dei luoghi in cui è vietata la coltivazione. Colui che vuole coltivare la canapa deve compilare un modulo ufficiale messo a disposizione dal Cantone ed allegare tutta la documentazione richiesta. Prima di inviare il modulo ufficiale alla Polizia cantonale per approvazione, il coltivatore deve sottoporre la propria domanda di coltivazione al Municipio. A quest'ultimo viene richiesto di rilasciare una dichiarazione in cui attesta l'inesistenza di impedimenti alla coltivazione di canapa nelle normative comunali.

Come detto la legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) ripartisce le competenze tra Cantone e Comuni. Sulla base della stessa i Comuni godono di uno stretto margine di manovra, le proprie competenze si esauriscono nella conferma dell'inesistenza d'impedimenti alla coltivazione o alla vendita di canapa light nelle norme comunali, il rilascio dell'autorizzazione viene infatti eseguito dal Cantone (Servizio armi, esplosivi, e sicurezza privata della Polizia cantonale). Evidentemente, per quanto riguarda la coltivazione, fanno stato le norme del PR. Eventuali infrastrutture necessarie sottostanno alla procedura di domanda di costruzione.

Si rileva inoltre che il Consiglio di Stato ha di recente risposto ad una mozione presentata da Giorgio Galusero ("Per una regolamentazione più severa e uniforme della vendita e della coltivazione della canapa"), indicando che la competenza cantonale "per legiferare su questa materia (n.d.R.: ovverosia la canapa light), già disciplinata in ambito federale, sussiste unicamente per i prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni federali". Il Governo ha tuttavia manifestato l'intenzione di "valutare una rielaborazione, nei prossimi mesi e dopo ulteriori verifiche giuridiche, delle disposizioni cantonali in materia di canapa, proponendo delle soluzioni praticabili e reali che tengano conto della compatibilità con il diritto di rango superiore e dell'obiettivo originario della legge, ovvero il controllo e la sorveglianza del territorio da parte delle autorità, usando i margini di manovra che gli spettano e adeguando ancor di più la legge al nuovo fenomeno della cosiddetta canapa light".

Alle domande specifiche rispondiamo come segue:

1. Il lod. Municipio intende emanare uno specifico Regolamento, rispettivamente un'Ordinanza municipale che disciplini la problematica della "canapa light" citata (rivedendo eventualmente l'attuale Ordinanza sulla vendita dei prodotti a base di canapa)?

Pur essendo legale, il Municipio ritiene il fenomeno della proliferazione della coltivazione e della vendita della canapa light non privo di aspetti preoccupanti, che va nel limite del possibile circoscritto. Detto ciò, come illustrato in precedenza, il margine di manovra del Comune è nullo. Una regolamentazione comunale (necessariamente sotto forma in regolamento e non di semplice ordinanza), oltre a rispettare le libertà fondamentali dei cittadini (tra cui la libertà economica e la proprietà privata), deve essere compatibile con il diritto federale e cantonale e non può essere maggiormente restrittiva.

Considerando come il diritto superiore sia già chiaro e preciso, sia per la vendita sia per la coltivazione, una base legale comunale non si potrebbe differenziare da quanto già oggi in vigore a livello cantonale e federale. Una base legale comunale più restrittiva verrebbe evidentemente cassata in fase ricorsuale.

2. Il lod. Municipio intende proporre l’inserimento nel Regolamento comunale di un articolo specifico che tuteli questo o più genericamente la “salute pubblica” (comprendendo quindi ad esempio stupefacenti, tabacco, alcool, ecc.), vedi coltivazioni in zone urbanizzate e alla vendita in prossimità di zone “sensibili” (scuole, luoghi di culto, edifici destinati ai giovani quali foyer, centri sportivi ricreativi, oratori, ecc.)?

Per quanto concerne le coltivazioni in campo aperto di canapa light, si osserva come la giurisprudenza cantonale ha statuito che, di principio, le stesse siano compatibili solo con la zona agricola. Mentre che le coltivazioni hors sol/indoor (ossia attraverso infrastrutture chiuse e appositamente studiate a supportare, illuminare, areare, irrigare e concimare le piantine secondo criteri scientifici) siano conformi unicamente alla zona industriale.

Il divieto di vendita di canapa light in zone “sensibili” (scuole, luoghi di culto, edifici destinati ai giovani quali foyer, centri sportivi ricreativi, oratori, ecc.) è invece già prevista dalla Legge cantonale (Lcan), è trova applicazione allorquando si tratta di prodotti la cui vendita non è autorizzata a livello federale.

Come detto, l’adozione di apposite normative comunali non potrebbe differenziarsi da quanto già oggi stabilito dal diritto federale e cantonale.

Cordiali saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi